



copia

COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **27 aprile 2016**

N: 69

Oggetto: Regolamento dell'Imposta Unica Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno **duemilasedici** e questo di **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **9,10** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Angelo Trotta** con la partecipazione della **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Giuliani Massimo (Sindaco)	X	-
Barsotti Rinaldo	-	X
Belmonte Alessandro	X	-
Bezzini Carla	X	-
Braschi Maria Grazia	X	-
Callaioli Fabrizio	X	-
Corsini Michela	X	-
Cremisi Eleonora	X	-
Della Lena Lucrezia	X	-
Fedi Rosa Lucia	X	-
Ferrari Francesco	-	X
Filacanapa Sergio	X	-
Gelichi Riccardo	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Geri Bruna	X	-
Gottini Mario	X	-
Lessi Andrea	-	X
Mosci Marco	X	-
Ninci Susy	-	X
Pasquinelli Daniele	X	-
Pietrini Valerio	X	-
Rosalba Ettore	X	-
Spagnesi Massimiliano	X	-
Sironi Giovanni	X	-
Tommasi Lorena	X	-
Trotta Angelo	X	-

Presenti 21 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta. Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Lucrezia Della Lena

2° Michela Corsini

3° Mario Gottini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1 c.14 lett.a) della Legge 208/2015, che testualmente recita:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”*;

Visto D.M. 1 marzo 2016 con cui il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei tre tributi poi modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 26 giugno 2015;

Ritenuto necessario anche per l'anno 2016 modificare alcune parti di detto regolamento per renderlo più aderente alla normativa sopravvenuta;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

L'Assessore Camberini illustra l'argomento, segue al dichiarazione di voto del consigliere Cremisi, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

Si dà atto che durante la discussione esce il Segretario Generale che viene sostituito dal Vice Segretario Generale Dr. Nicola Monteleone.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 18:

Sindaco Giuliani, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi, Della Lena, Fedi, Geri, Gottini, Pasquinelli, Pietrini, Rosalba, Sironi, Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Voti favorevoli n. 13:

PD

Voti contrari n. 5:

Pasquinelli, Gottini (Movimento 5 Stelle) – Sironi (Ferrari Sindaco Forza Italia) – Bezzini (Un'altra Piombino) – Callaioli (PdRC)

DELIBERA

1. E' approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo per i Servizi Indivisibili e per la Tassa sui Rifiuti che entra in vigore dal 1 gennaio 2016.
- 2 Il testo integrale del nuovo Regolamento è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DELLA TASSA SUI RIFIUTI E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013 e disciplina gli aspetti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che la legge rimanda alla potestà regolamentare.

Si riporta di seguito quanto previsto dal comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 così come modificato dalla Legge 208/2015:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

Il presente Regolamento è distinto in tre sezioni dedicate ai tre tributi, due imposte e una tassa, di cui si compone l'Imposta Unica Comunale.

1° SEZIONE - Imposta Municipale Propria (IMU)

ART. 2 - ALIQUOTA DI BASE

L'aliquota di base dell'imposta per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ART. 3 - ESTENSIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 4 - VALIDITA' DEL VERSAMENTO CUMULATIVO

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri.

Nei casi di cui al periodo precedente, non si procede al rimborso a favore dei contribuenti che abbiano proceduto al versamento complessivo, né si richiede il pagamento delle quote di competenza degli altri contitolari.

ART. 5 - VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

La Giunta Comunale determina annualmente e per valori omogenei i valori in comune commercio delle aree fabbricabili.

Gli uffici comunali non potranno procedere all'accertamento in aumento per quelle aree edificabili per le quali l'imposta sia stata pagata nel rispetto del valore di riferimento come sopra stabilito.

ART. 6 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L'irrogazione delle sanzioni può essere fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, secondo la procedura di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 472/97.

ART. 7 – ERRONEI VERSAMENTI AD ALTRI COMUNI

Nel caso in cui il contribuente, entro i termini di versamento dell'imposta, abbia effettuato un versamento dell'imposta municipale propria ad un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. In caso di tardivo e/o parziale versamento ad altro comune, si applicano le sanzioni previste.

ART. 8 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune, limitatamente ai casi che riguardano le aree fabbricabili, applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 218/1997.

2° SEZIONE - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

ART. 9 – DEFINIZIONE

Si riporta di seguito quanto previsto dal comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 comma 14 lett. b) della l. 208/2015, e dal comma 675 dell'articolo 1 della Legge 147/2013:

669 “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.”

675 “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011”.

La TASI è un'imposta da versare in autoliquidazione.

La legge prevede l'unicità dell'obbligazione tributaria. Il comma 671 della Legge 147/2013 dispone infatti che: *“In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”*

Pertanto qualora sulla stessa fattispecie imponibile con una pluralità di possessori e a causa della diversa soggettività passiva degli stessi, siano applicabili diverse aliquote o detrazioni, l'unica obbligazione tributaria è costituita dalla somma delle singole imposte

che in base alla quota di possesso o detenzione e alla propria specifica soggettività passiva, ciascun possessore o detentore sarebbe teoricamente tenuto a pagare.

Il Comune, salvo in ogni caso il principio solidaristico dell'obbligazione, può rivolgersi a ciascun contribuente secondo la sua quota di possesso o detenzione e secondo la sua specifica soggettività passiva.

ART. 10 – ALIQUOTE

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e può essere aumentata con deliberazione del Consiglio Comunale entro i limiti di legge.

ART. 11 - RIDUZIONI

Con deliberazione del Consiglio Comunale che approva le aliquote annuali possono essere deliberate le riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 12 - SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON LA TASI

Ai sensi del comma 682 art. 1 della Legge 14/2013, dal 2016 non è previsto alcun gettito dal tributo.

3° SEZIONE - Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione detta la disciplina integrativa e facoltativa della Tassa sui rifiuti.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.

ART. 14 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI ED ESCLUSIONI

Di seguito sono approfonditi alcuni concetti normativi di applicazione del tributo.

L'espressione "suscettibili di produrre rifiuti urbani", di cui al comma 642 della Legge 147/2013 è da ricondurre all'interpretazione e al significato che la giurisprudenza e la dottrina hanno fornito a proposito del Tassa per lo smaltimento dei rifiuti Urbani (TARSU) e alle Tariffe per il servizio di igiene ambientale (TIA1 e TIA2).

L'idoneità alla produzione di rifiuti dei locali o delle aree deve ricavarsi dalla potenzialità del loro utilizzo e non dalla loro concreta utilizzazione. La semplice ed oggettiva circostanza che dei locali o delle aree possono astrattamente essere utilizzate, costituisce il necessario e sufficiente presupposto normativo di imponibilità tributaria e non rileva il fatto che in concreto sono inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità. In modo simmetrico, sono da considerare non suscettibili di produrre rifiuti quei locali o quelle aree che oggettivamente versano in condizione di inutilizzabilità: l'utilizzo dei locali e delle aree non può verificarsi con immediatezza senza importanti interventi mirati o addirittura ne è precluso in assoluto.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito casi di locali o aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati:

a) Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

b) Utenze non domestiche:

- locali ed aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti nonché altre aree, magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

L'onere della prova, circa la non suscettibilità di produrre rifiuti e per cui il tributo non è dovuto, grava sul richiedente.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per gli operatori agricoli sono soggetti alla tassa i locali adibiti ad uffici, le aree di vendita o di esposizione di prodotti e di trasformazione.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tassa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza:

- **Domestica:** sia per l'abitazione principale, sia per le abitazioni secondarie che per gli altri locali, il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della tariffa, è quello delle iscrizioni anagrafiche: ciascun componente incide sul nucleo familiare per i giorni in cui permane l'iscrizione anagrafica allo stesso nucleo. La tariffa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Se i diversi nuclei familiari occupanti lo stesso immobile presentano condizioni differenziate che danno titolo ad un diverso assoggettamento al tributo indipendentemente dalla composizione numerica come ad esempio la diversa spettanza di eventuali agevolazioni deliberate dall'ente, l'unica obbligazione tributaria solidale è calcolata computando le diverse condizioni soggettive proporzionalmente alla composizione numerica dei diversi nuclei familiari.

Le abitazioni locare per una durata inferiore a sei mesi e quelle a disposizione di non residenti vengono associate a un numero di tre persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati, a un numero di quattro persone se di superficie compresa fra 40 e 80 metri quadrati, di cinque persone se di superficie superiore. I cittadini non residenti possono chiedere che la tariffa sia applicata in base al numero effettivo degli occupanti l'alloggio a decorrere dall'anno di presentazione di una apposita dichiarazione. Il numero degli occupanti dichiarati non può comunque essere inferiore a quello risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza.

- Non domestica, nella quale rientrano le comunità, le attività commerciali, artigianali industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni ed enti; in ogni caso, tutte le utenze non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia dell'attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione rifiuto. La classificazione, riportata nell'Allegato A del presente regolamento, è effettuata sulla base delle declaratorie contenute in allegato al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, sulla base del principio comunitario "*chi inquina paga*" e tenuto conto della specificità della realtà locale.

Ai fini dell'individuazione delle singole utenze nelle rispettive classi, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai soggetti competenti, se esistente, e comunque all'attività effettivamente o prevalentemente svolta. Si considera prevalente l'attività che occupa lo spazio maggiore. Ove non sia possibile individuare lo spazio riferibile a ciascuna attività, si applica la tariffa più alta.

In costanza di detenzione e/o possesso, la soggettività passiva delle utenze non domestiche cessa alla data di definitiva chiusura dell'attività svolta risultante ad esempio dalla cancellazione dall'iscrizione a registri, albi o altro. Da quel momento subentra nella soggettività passiva l'intestatario della partita secondo le risultanze catastali o presso la Conservatoria. Tali circostanze devono essere dichiarate.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (nel caso di soffitti spioventi l'altezza media deve essere superiore a centimetri 150), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente entro la frazione di 0,50 mq. o superiore.

Al fine di escludere dalla superficie assoggettabile alla TARI quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, nonché altre aree, magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, i relativi produttori devono puntualmente indicare nella dichiarazione originaria o nelle denunce di variazione la superficie interessata a tali produzioni. La relativa esclusione opera dall'anno in cui è presentata la dichiarazione o la denuncia.

Per tutte le categorie di attività produttive può astrattamente ricorrere l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici dove si formano i rifiuti speciali non assimilabili. Il soggetto passivo interessato è tenuto a comunicare al Comune l'obiettivo difficoltà con contestuale esibizione di documenti, considerazioni o altro, idonei a configurare l'obiettivo difficoltà e

sulla cui base, in modo concordato, potere stabilire la superficie assoggettabile al tributo. In assenza di accordo, il Comune procede ugualmente con atto motivato, a stabilire la superficie assoggettabile al tributo nel limite massimo del 75% della superficie complessiva.

ART. 17- ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI PASSIVI

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati presentano al Comune o al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o tramite PEC. La dichiarazione si intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o tramite PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali od aree per le quali sia intervenuta una nuova denuncia o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La dichiarazione di fallimento costituisce titolo per la cancellazione d'ufficio dagli elenchi di carico.

Nel caso di utenze di tipo domestico sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti di abitazione nell'ambito del territorio comunale. E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali o di locali aggiuntivi a quelli già utilizzati e non adiacenti agli stessi.

Nel caso di utenze diverse da quelle domestiche sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti della categoria di riferimento a seguito di destinazione ad altra attività oppure a seguito di ampliamento dei locali o delle aree oppure di estensione dell'attività a locali od aree adiacenti. E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali od aree oppure l'uso di locali od aree non adiacenti rispetto a quelli già utilizzati.

Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione originaria e le denunce di variazione debitamente sottoscritte, devono contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a.** Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b.** Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c.** Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d.** Numero degli occupanti i locali;
- e.** Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f.** Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a.** Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b.** Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c.** Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d.** Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e.** Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo, se già pagato, relativo alla restante parte dell'anno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe sono determinate in modo prioritario tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento DPR 158/1999 e in alternativa, tenendo conto dei seguenti criteri, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a)** commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- b)** determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La tariffa va calcolata solo per la quota fissa con esclusione della parte variabile, nei seguenti casi:

1. per le utenze domestiche, per i locali privi delle utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non utilizzati;
2. per le utenze non domestiche, se i locali o le aree risultano oggettivamente inutilizzati e fino a quando permane la disponibilità in capo al soggetto passivo esercente l'attività, il tributo è dovuto per la sola quota fissa. Nel caso in cui locali e/o aree già utilizzate da contribuenti classificati fra le utenze non domestiche vengano nella disponibilità di persone fisiche non svolgenti nessuna attività da classificare fra le utenze non domestiche e siano oggettivamente non utilizzati, l'utenza è in ogni caso considerata non domestica con applicazione della sola parte fissa del tributo secondo l'apposita categoria individuata nell'allegato A.

ART. 19 - RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO

La tassa è corrisposta in due rate di pari importo entro il 16 giugno e entro il 16 dicembre. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali può stabilire date diverse. E' sempre consentito il pagamento in un'unica soluzione del tributo annuale alla scadenza della prima rata.

ART. 20 - OCCUPAZIONI E DETENZIONI TEMPORANEE

Nel caso delle occupazioni temporanee è applicata una tariffa giornaliera calcolata proporzionalmente a quella annuale aumentata del 50%.

Il pagamento è richiesto dall'Ufficio o dal gestore alla fine del periodo di occupazione.

ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

In applicazione dell'articolo 1 comma 659 della Legge 147/2013, sono stabilite le seguenti riduzioni del tributo dovuto:

1.riduzione del 30% del tributo per i locali adibiti ad abitazione non principale dai cittadini residenti nel Comune di Piombino, non locate e non concesse in comodato, detenzione o altro titolo a terzi;

2.riduzione del 50% del tributo per i locali tenuti a disposizione, non locati e non concessi in comodato, detenzione o altro titolo a terzi, già adibiti ad abitazione principale e da cui il soggetto passivo ha trasferito la residenza in una casa di cura;

3.riduzione del 30% del tributo per le utenze non domestiche con uso stagionale o non continuativo ma comunque non superiore 8 mesi all'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

In applicazione dell'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013, sono stabilite le seguenti riduzioni del tributo dovuto:

1.riduzioni fino al 100% della tariffa per casi di disagio economico sociale. Tramite la delibera tariffaria sono annualmente determinate le riduzioni, i criteri ed i casi ammissibili;

2.riduzioni fino ad un massimo del 80% per le utenze domestiche adibite ad abitazione principale ubicate in prossimità dei grandi stabilimenti industriali e degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Tramite la delibera tariffaria sono annualmente determinate le vie o le località beneficiarie, le riduzioni, i criteri ed i casi ammissibili.

La Giunta Comunale può approvare misure di sgravio parziale o totale del tributo in applicazione dell'art. 24 del D.L 133/2014 convertito in Legge 164/2014 - "*Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*".

Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al trenta per cento della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a quattro chilometri. Se la distanza è compresa fra uno e quattro chilometri, il tributo è dovuto in misura pari al quaranta per cento della tariffa. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

In caso di cumulo di più agevolazioni di cui ai commi precedenti, il tributo è calcolato con le seguenti modalità:

- le riduzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano interamente anche in modo cumulativo: sul tributo residuo si applica il meccanismo di cui al punto successivo.
- quando ricorrono contemporaneamente più agevolazioni diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, si applica l'agevolazione maggiore aumentata con una ulteriore percentuale del 10% per ciascuna altra agevolazione.

I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta/dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni o richieste presentate ai fini dell'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 mentre non hanno più efficacia eventuali dichiarazioni e richieste analoghe presentate ai fini dell'applicazione di prelievi precedenti.

ART. 22 - RIFIUTI ASSIMILATI

Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica simile a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'Allegato B e la cui assimilabilità non sia espressamente esclusa da norme, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti), il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 80% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Dal 2016, non sono in ogni caso assimilati ai rifiuti urbani e quindi esclusi dalle sostanze assimilate ai rifiuti urbani elencate nell'Allegato B, tutti i rifiuti speciali prodotti dalle attività industriali svolte in capannoni e/o aree siderurgiche nonché di lavorazione e trasformazione di prodotti metallici quali laminati, profilati in lamiera, tubi e simili per i quali esiste l'obbligo per il produttore di smaltire gli stessi a proprie spese.

Non sono assimilabili i rifiuti pericolosi.

Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono assicurate delle riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che i produttori dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Tale quantità sarà rapportata alla quantità totale di rifiuti assimilati prodotti, calcolata in via presunta utilizzando la superficie di produzione ed il coefficiente Kd attribuito alla categoria.

In caso di superamento del limite quantitativo di assimilabilità, i rifiuti prodotti sono considerati speciali non assimilati con perdita del beneficio di cui al comma precedente. In tal caso però si presume che la superficie su cui sono stati prodotti tali rifiuti, sia pari al 25% della superficie totale.

Ai fini del calcolo del carico fiscale annuale, la quantità assunta sarà provvisoriamente quella che il produttore ha dimostrato di avere avviato al recupero nell'anno immediatamente precedente, salvo conguaglio finale che potrà essere imputato sul tributo dell'anno successivo. Per il 2014, il termine per la richiesta al Comune, corredata dai documenti atti a dimostrare le quantità effettivamente avviati al recupero, scade 60 giorni dopo l'approvazione delle tariffe annuali da parte del Consiglio Comunale. Per gli anni successivi, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine di febbraio. La mancata presentazione entro tale data dei documenti idonei al calcolo del conguaglio per l'anno precedente, comporta sia la mancata applicazione della riduzione del tributo per l'anno d'imposta, sia la decadenza dell'eventuale riduzione accordata

nell'anno d'imposta precedente ed il pieno assoggettamento al tributo maggiorato degli interessi nonché, ove riscontrata una condotta colpevole, l'applicazione delle sanzioni di legge.

Alle aree di produzione di rifiuti speciali assimilabili e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, si estende la medesima disciplina.

ART. 23 MERCATO SETTIMANALE

Per le concessioni fisse del mercato settimanale sono previste delle categorie ad *hoc*.

I titolari delle concessioni di spazi all'interno del mercato settimanale sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo: l'ufficio incaricato provvederà direttamente all'iscrizione e alla cancellazione.

Non si darà corso alla riscossione delle singole partite ove la somma da riscuotere non raggiunga il limite minimo previsto dalla Giunta Comunale.

ART. 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 25 - MODALITA' DI GESTIONE DEL TRIBUTO

Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, le attività strumentali per la gestione, l'accertamento e la riscossione del tributo TARI sono affidate alla propria società interamente partecipata Piombino Patrimoniale Srlu.

Il complesso delle attività da svolgere è disciplinato da apposita convenzione predisposta dalla Giunta Comunale.

Allegato A

Classificazione delle utenze non domestiche

Codice attività	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1A	Aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulotte
1B	Locali degli enti pubblici
2	Cinematografi e teatri
2A	Scuole di ballo, palestre private
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3A	Magazzini a servizio di supermercati
4	Locali delle stazioni, distributori carburanti, impianti sportivi
4A	Campeggi ed aree scoperte dei parchi adibite ad installazione di tende, roulotte, di case mobili, ecc.
4B	Posti barca in porticcioli
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni e autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
11A	Sale da gioco
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17A	Fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in genere
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
20C	Attività industriali con capannoni di produzione: impianti per la produzione di energia elettrica

- 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 22A Pensioni
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 25 Supermercato
- 25A Negozi di alimentari: pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Negozi di alimentari: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato di generi alimentari
- 30 Discoteche, night club
- 31 Locali o aree non utilizzati ex art. 18 comma 2 del Regolamento Tari

Con la deliberazione di approvazione della tariffa il Consiglio Comunale può suddividere ciascuna categoria in ulteriori sotto - categorie.

Allegato B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.